



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E DI MEDICINA LEGALE

Alle Direzioni Centrali  
Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.  
Ai Comandi VV.F.  
Agli Uffici di Diretta Collaborazione del Capo Dipartimento  
e del Capo del C.N.VV.F.  
All' Ufficio Centrale Ispettivo

OGGETTO: Dispensa temporanea dal servizio – D.L. 17 marzo 2020 n. 18 art. 87, c. 6 – Dispensa temporanea dal servizio.

Pervengono a questo Ufficio numerose comunicazioni inerenti la dispensa temporanea dal servizio di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Vista la corrispondenza pervenuta con relativa documentazione allegata, si ritiene opportuno puntualizzare alcuni fondamentali criteri di valutazione, ai fini di una corretta applicazione di quanto disposto dall'art. 87 di cui all'oggetto.

La dispensa dal servizio può essere richiesta dal dipendente, dal Medico incaricato della sede presso la quale lo stesso presta servizio e dal suo datore di lavoro, previa valutazione della maggiore esposizione al rischio di contagio del dipendente stesso.

Questa condizione si configura quando il personale che faccia richiesta della dispensa presenti documentate patologie che lo renderebbero maggiormente esposto al rischio di contagio da coronavirus. Sono da considerarsi patologie importanti il diabete, le cardiopatie, i deficit immunitari, le terapie immunosoppressive, malattie polmonari quali bronchite cronica, asma bronchiale, enfisema polmonare.

Altra condizione per la quale si può richiedere temporaneamente la dispensa dal servizio è la documentata convivenza del dipendente con persone per le quali, a causa di particolari condizioni di salute, l'eventuale contagio potrebbe determinare una malattia con esito infausto.

Il Medico incaricato avrà cura di acquisire la necessaria documentazione sanitaria attestante le condizioni di salute del dipendente o di eventuali conviventi per le quali viene concessa la dispensa.

E' facoltà di questo Ufficio richiedere, qualora lo ritenesse necessario, l'invio della suddetta documentazione a giustificazione del provvedimento di dispensa emanato.

Si ricorda inoltre che il provvedimento della dispensa può essere assegnato **per un massimo di 14 giorni, eventualmente reiterabili**, sempre nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità della struttura.

IL DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO  
Dott. Roberto APPIANA

*Firmato digitalmente ai sensi di legge*